



Tribunale di Trento

N. 10/2019 CP

Decreto

(art. 161, co. 6 l. fall.)

Il Tribunale, composto dai seguenti signori magistrati:

dott. Guglielmo Avolio	presidente
dott. Giuliana Segna	giudice
dott. Benedetto Sieff	giudice relatore

nel procedimento di cui in epigrafe,

vista la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161, co. 6 l. fall., e la documentazione prodotta, anche in via integrativa a seguito del provvedimento di questo collegio del 31 dicembre 2019;

vista la comunicazione del ricorso al pubblico ministero in sede e all'Ufficio del registro delle imprese di Trento;

vista la documentazione allegata e ritenuto sussistente il limite dimensionale necessario per accedere alla procedura (v. bilanci d'esercizio 2015, 2016, 2017, 2018 (docc. da 5 a 8 ricorso), non rilevandosi questioni sulla natura commerciale dell'impresa ricorrente;

rilevato che domanda di concordato è deliberata, sottoscritta e pubblicata nel registro delle imprese ex art. 152 l. fall (v. docc. 1 e 2 ricorso)

ritenuta la necessità di nominare già in questa fase il commissario giudiziale,

osservato che la debitrice prospetta la possibilità di proporre un concordato in continuità indiretta, ma non indica particolari ragioni di difficoltà nel confenzionamento della proposta e del piano concordatari, sì che il termine può essere fissato nella misura media di novanta giorni;

visto l'art. 161, c. 6 l. fall.,

fissa all'istante termine di sessanta giorni per il deposito della proposta, del piano e della documentazione richiesta dalla norma citata;

nomina commissario giudiziale Philippe Vidalot;

dispone che il ricorrente presenti mensilmente una rendicontazione dettagliata sulla gestione economica e finanziaria e sull'andamento di attività e passività dell'impresa, nonché sulle attività compiute ai fini della predisposizione della proposta e alla relativa incidenza economica, e con analitica indicazione dei costi e dei ricavi realizzati nel mese di riferimento, oltre alla situazione finanziaria aggiornata ai fini della pubblicazione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 161, co. 8 l. fall.,

disponendo che il deposito in cancelleria ad assolvimento dei predetti obblighi informativi deve avvenire entro il giorno del mese corrispondente a quello di comunicazione del presente provvedimento, pena l'inammissibilità della proposta ai sensi dell'art. 161, co. 8 l. fall.;

Trento,

13 GEN. 2020

Il presidente
Guglielmo Avolio

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott. Giovanni Zorzi

TRIBUNALE DI TRENTO
Depositato in questa Cancelleria

Trento, 14 GEN 2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott. Giovanni Zorzi